

LEGGE DI BILANCIO 2023: IL NUOVO GOVERNO E IL FISCO



fisco

1. PREMESSA

Il nuovo Governo nella seduta del Consiglio dei Ministri del 21 novembre, ha varato il testo del Disegno di Legge di Bilancio 2023. È possibile indagare tra i contenuti del documento, composto da 174 articoli, nella stesura finale “bollinata” dalla Ragioneria Generale dello Stato che inizierà l’iter parlamentare alla Camera dei Deputati. Particolare attenzione a una materia: **il fisco**.

Per poter valutare con cognizione di causa come procede il nuovo Governo è utile, prioritariamente, partire da una domanda **dove eravamo rimasti?** Cercheremo di fare un breve riassunto su come aveva previsto di intervenire sulla materia fiscale il precedente Governo, in modo che ognuno possa collegare e valutare le differenze con le misure che sono contenute nel Disegno di Legge di Bilancio 2023 varato dal nuovo esecutivo e da alcuni giorni all’esame del Parlamento.

2. LA RIFORMA FISCALE SECONDO IL GOVERNO DRAGHI

Nel precedente Governo il Consiglio dei ministri aveva approvato il 5 ottobre 2021 il disegno di legge delega per la riforma del sistema fiscale, da attuarsi per il tramite di uno o più decreti legislativi, e l’aveva trasmesso al Parlamento il 29 ottobre 2021. La Camera dei Deputati, dopo aver esaminato e modificato il disegno di legge di delega, lo aveva approvato il 22 giugno 2022 e trasmesso al Senato. A seguito della conclusione anticipata della legislatura, **il disegno di legge non ha concluso il suo iter parlamentare**.

I principali aspetti che volevano essere perseguiti dalla riforma del Governo Draghi *“riguardavano la struttura dell’Irpef; la revisione della tassazione d’impresa; il graduale superamento dell’Irap; la sostituzione delle addizionali regionali e comunali all’Irpef con delle rispettive sovrainposte; la riforma del sistema della riscossione, potenziando le relative attività con adozione di nuovi modelli organizzativi e forme di integrazione nell’uso delle banche dati; l’aggiornamento dei dati catastali; la codificazione delle norme tributarie, avviando un percorso per giungere a un riordino di tutte le norme all’interno di Codici.”* In particolare, i contenuti della programmata riforma fiscale del precedente Governo - *che non ha terminato l’iter di approvazione parlamentare* - si possono sinteticamente riassumere in base al contenuto del documento *“Delega per la revisione del sistema fiscale”* redatto dalla Camera dei Deputati il 29 settembre u.s.:

→ **L’articolo 1** delegava il Governo ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale, fissando anzitutto principi e criteri direttivi generali cui deve attenersi la stessa revisione.

In sostanza lo spirito era di “applicare” dal punto di vista del peso **“fiscale”** il più possibile i principi contenuti **nell’articolo 3** della Costituzione *“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.”* e **nell’articolo 53** *“Tutti*

sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.”

Sinteticamente, nel documento della Camera si legge che nell’art. 1 erano contenuti i principali criteri direttivi dell’ipotesi di riforma e cioè: stimolare la crescita economica, operare la riduzione del carico fiscale sui redditi derivanti dall’impiego dei fattori di produzione, razionalizzare e semplificare il sistema tributario, anche con riferimento agli adempimenti a carico dei contribuenti, procedere all’individuazione ed eliminazione di micro-tributi. Inoltre, era prevista la realizzazione della piena interoperabilità delle banche dati, ferma restando la salvaguardia dei dati personali.

- **L'articolo 2** recava i principi e i criteri direttivi concernenti la revisione del sistema di imposizione personale sui redditi. Ad esempio veniva raccomandato il mantenimento del c.d. Regime forfetario (*per lavoratori autonomi con ricavo annuale massimo di 65.000 euro*) con la previsione di un regime agevolato di "uscita" dal medesimo, applicabile per due periodi di imposta al superamento del massimale dei 65.000 euro. Erano state effettuate alcune precisazioni in merito alla tutela dei redditi medio-bassi, con riferimento alla riduzione delle aliquote medie effettive. Inoltre era prevista per le detrazioni e deduzioni d'imposta, l'introduzione graduale di meccanismi di rimborso diretto tramite piattaforme telematiche diffuse per le detrazioni al 19 per cento - *con priorità a quelle di natura socio sanitaria* - in relazione ad acquisti tracciabili di specifici beni e servizi. Per completezza va rammentato che, il precedente Governo, nella Legge di Bilancio 2022, aveva già riformato, a partire dal 1° gennaio 2022, scaglioni e aliquote della griglia impositiva per lavoratori dipendenti e pensionati come indicato in **Tabella 1**:

Tabella 1

REDDITO (per scaglioni in euro)	ALIQUOTA (per scaglioni in %)	IMPOSTA DOVUTA	
fino a 15.000	23	3.450	
oltre 15.000 fino a 28.000	25	3.450	più il 25% dell'importo eccedente 15.000
oltre 28.000 fino a 50.000	35	6.700	più il 35% dell'importo eccedente 28.000
oltre 50.000	43	14.400	più il 43% dell'importo eccedente 50.000

- **L'articolo 3** recava i principi e i criteri direttivi specifici concernenti la revisione dell'IRES e della tassazione del reddito d'impresa, facendo in particolare riferimento alla semplificazione e razionalizzazione della tassazione del reddito d'impresa.
- **L'articolo 4** recava i principi e i criteri direttivi specifici concernenti la razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e delle imposte indirette sulla produzione e sui consumi (accise), facendo particolare riferimento alla razionalizzazione della struttura dell'IVA, allo scopo di semplificarne la gestione e applicazione, nonché di contrastare l'erosione e l'evasione fiscali.
- **L'articolo 5** delegava il Governo a emanare uno o più decreti legislativi volti al graduale superamento dell'Imposta regionale sulle attività produttive - **Irap**, garantendo in ogni caso il finanziamento del fabbisogno sanitario.
- **L'articolo 6** recava la delega al Governo per l'adozione di norme finalizzate a modificare il sistema di rilevazione catastale degli immobili, prevedendo nuovi strumenti da porre a disposizione dei comuni e all'Agenzia delle Entrate, atti a facilitare l'individuazione e il corretto classamento degli immobili. La norma prevedeva i principi e i criteri che avrebbero dovuto essere utilizzati per l'integrazione delle informazioni presenti nel catasto dei fabbricati da rendere disponibili a decorrere dal 1° gennaio 2026. Tali informazioni non avrebbero dovuto essere utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi derivanti dalle risultanze catastali.
- **L'articolo 7** conteneva i principi e i criteri direttivi che dovevano guidare il Governo nella riforma della fiscalità locale, sia nella sua componente persone fisiche, sia nella

componente immobiliare. Si delegava il Governo ad attuare una **revisione delle addizionali comunali e regionali all'Irpef**, sostituendo le vigenti addizionali con altrettante sovrapposte applicabili al debito d'imposta e non, come nell'attuale sistema, alla base imponibile del tributo erariale.

- **L'articolo 8** recava la delega al Governo per l'adozione di norme finalizzate a introdurre alcune **modifiche al sistema nazionale della riscossione**. La norma prevedeva, tra l'altro, la definizione di nuovi obiettivi legati ai risultati, con una revisione dell'attuale disciplina del sistema di remunerazione dell'Agente della riscossione. Si prevedeva l'incremento dell'uso di tecnologie innovative e dell'interoperabilità dei sistemi informativi e il trasferimento delle funzioni e delle attività attualmente svolte dall'Agente nazionale della riscossione all'Agenzia delle Entrate.
- **L'articolo 9** attribuiva la delega al Governo per l'adozione di norme finalizzate alla codificazione delle disposizioni legislative vigenti in materia tributaria con specifici principi e criteri direttivi ai quali doveva attenersi il Governo nell'ambito della codificazione. Questo compito, sollecitato anche dalla Commissione europea, avrebbe avuto l'obiettivo di razionalizzare la raccolta delle norme, al fine di permettere la formulazione chiara della normativa fiscale. Basti pensare che, attualmente, esistono 18 testi tributari fondamentali (*Testi Unici, DPR e Decreti legislativi*), un centinaio di provvedimenti principali a supporto (*Leggi, Decreti-Legge, Decreti ministeriali...*) e non vanno dimenticate le centinaia di circolari, risoluzioni, risposte a interPELLI che annualmente pubblica l'Agenzia delle Entrate per supportare le interpretazioni delle norme tributarie. La nuova codificazione delle disposizioni fiscali sarebbe stata un'opera meritoria di "semplificazione amministrativa" che avrebbe aiutato tutti, commercialisti, Agenzia delle Entrate come controllore, giudici tributari e, anche, i semplici contribuenti.
- **L'articolo 10** recava le disposizioni riguardanti gli oneri derivanti dalle norme di delega e le relative coperture finanziarie.

Con la caduta del Governo Draghi rimane vigente solo la nuova imposizione fiscale di cui alla Tabella 1.

Vediamo quale indirizzo ha adottato il nuovo Governo in merito al "fisco" sulle sue principali componenti.

3. IL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2023 E LE MISURE FISCALI

Con il varo da parte del Consiglio dei Ministri del Disegno di Legge di Bilancio 2023 (*da adesso in poi L.B.*), consistente in 174 articoli, da sottoporre all'esame di Camera e Senato, il neo Governo Meloni, tra gli altri contenuti, ha regolamentato le prime "misure a valenza fiscale" che intende intraprendere.

Nello scritto che segue abbiamo cercato di mettere in evidenza il contenuto delle misure principali o più interessanti che possono rientrare nell'alveo "fiscale".

3.1 Limite ricavi regime forfetario lavoratori autonomi con Flat-Tax

I lavoratori autonomi che per la loro attività ricavano annualmente un massimo di 65.000 euro, rispettando particolari condizioni, possono aderire al regime forfetario. Il regime forfetario prevede un'imposta (flat-tax) del 15% in sostituzione di Irpef, Irap e IVA e prevede rilevanti semplificazioni ai fini IVA che, non venendo applicata, non prevede la tenuta dei registri contabili come nel regime ordinario. Il lavoratore autonomo che ha scelto questo regime, oltre all'Irpef del 15%, deve versarsi i contributi Inps pari (*per una tipologia di attività autonoma più comune*) al 25% del ricavato, ma deducibili dall'imponibile Irpef.

La novità contenuta **nell'art. 12 della L.B.** è che il limite dei ricavi, per rimanere nel regime forfetario, passa da 65.000 a 85.000 euro e fino a questo nuovo limite sarà applicata

sull'imponibile la "flat-tax" del 15%. La nuova norma è soggetta all'approvazione (a detta del Governo scontata) dell'Unione Europea.

Il superamento del limite degli 85.000 euro, **fino a 100.000 euro**, comporterà, per il contribuente, l'uscita dal regime forfetario con il ritorno al regime ordinario **l'anno reddituale successivo** a quello in cui è avvenuto lo sfioramento. Mentre, se si superano anche i 100.000 euro, il ritorno al regime ordinario avverrà **lo stesso anno reddituale** in cui è avvenuto lo sfioramento.

La misura introdotta dalla L.B. con il nuovo limite dei ricavi a 85.000 euro per i lavoratori autonomi in regime forfetario, ha generato alcune critiche per una presunta disparità tra l'imposta fissa al 15% sull'imponibile per questa categoria di lavoratori e l'applicazione delle aliquote Irpef tradizionali (23%, 28%, 35% e 43%) all'imponibile dei lavoratori dipendenti.

Queste critiche appaiono affrettate e formulate per una mancanza d'informazione sulla materia. Proviamo a "analizzare" più in profondità la questione, considerando, ad esempio, che il lavoratore autonomo in regime forfetario, soggetto alla flat-tax del 15%, versa anche il 26% di contributi previdenziali, a fronte di una media dell'8% a carico dei lavoratori dipendenti. Inoltre, in questi tempi di crisi, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023 per i redditi da lavoro dipendente fino a 35.000 euro è previsto uno sconto sulla quota contributiva del 2% e dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, come più avanti indichiamo anche al punto **3.8**, per i redditi fino a 20.000 euro lo sconto contributivo sale al 3%. Altra considerazione da fare è che i contribuenti in regime forfetario non possono detrarre dall'imposta alcuna spesa sostenuta nell'anno (*esempio: spese mediche, interessi sui mutui, spese istruzione per i figli...*), mentre i lavoratori dipendenti recuperano soldi in sede di 730, a seconda della tipologia di spesa sostenuta.

In **Tabella 2** e in **Tabella 3** un esempio "di convenienza" ad essere un lavoratore dipendente, almeno fino a un reddito di circa 36.000 euro annui (3.000 euro lordi mensili), anziché un lavoratore autonomo in regime di Flat-tax. Il peso contributivo per i lavoratori dipendenti è stato calcolato alla media "normale" dell'8%, e, per gli stessi lavoratori, le addizionali sono state stimate al 3% annuale dell'imponibile netto. Ed ecco i numeri:

Tabella 2

LAVORATORE AUTONOMO IN REGIME DI FLAT TAX						
REDDITO ANNUO	REDDITO IMONIBILE LORDO	CONTRIBUTI SU IMONIBILE LORDO	REDDITO NETTO IMONIBILE	IRPEF FISSA 15% SU REDDITO NETTO	Spese annue presunte <u>non detraibili</u> dall'imposta	REDDITO NETTO DISPONIBILE
12.000,00	9.360,00	2.455,13	6.904,87	1.035,73	500,00	8.009,14
18.000,00	14.040,00	3.682,69	10.357,31	1.553,60	500,00	12.263,71
24.000,00	18.720,00	4.910,26	13.809,74	2.071,46	500,00	16.518,28
30.000,00	23.400,00	6.137,82	17.262,18	2.589,33	500,00	20.772,85
36.000,00	28.080,00	7.365,38	20.714,62	3.107,19	500,00	25.027,42

Tabella 3

LAVORATORE DIPENDENTE						
REDDITO ANNUO IMPONIBILE LORDO	CONTRIBUTI SU IMPONIBILE LORDO	REDDITO NETTO IMPONIBILE	IRPEF A SCAGLIONI + ADDIZIONALI SU REDDITO NETTO IMPONIBILE	Spese annue presunte <u>deducibili</u> dall'imposta	REDDITO NETTO DISPONIBILE	DIFFERENZA A FAVORE LAVORATORE DIPENDENTE
12.000,00	960,00	11.040,00	1.211,20	500,00	10.328,80	2.319,66
18.000,00	1.440,00	16.560,00	1.870,80	500,00	15.189,20	2.925,49
24.000,00	1.920,00	22.080,00	4.086,40	500,00	18.493,60	1.975,32
30.000,00	2.400,00	27.600,00	6.427,00	500,00	21.673,00	900,15
36.000,00	2.880,00	33.120,00	9.278,60	500,00	24.341,40	-686,02

Per obiettività d'informazione verso i "detrattori" del regime forfetario con la Flat-tax, va detto che il lavoratore autonomo non ha diritto a tutte le **tutele sociali** di cui gode il lavoratore dipendente, con il mantenimento della sua retribuzione anche in caso di assenza dal lavoro per motivi vari (*ad esempio: malattia, ferie, gravi motivi...*). Se il lavoratore autonomo **non svolge**, per qualunque motivo, **la sua attività**, i suoi ricavi annuali diminuiscono *per default*.

3.2 Flat-Tax incrementale sui redditi in regime ordinario da lavoro autonomo

All'art. 13 della L.B. è prevista la c.d. "**Flat-tax incrementale**" per i contribuenti persone fisiche (*lavoratori autonomi*) esercenti attività d'impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario di cui al **punto 3.1**.

La nuova norma stabilisce l'istituzione di "*un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali, calcolata con un'aliquota del 15 per cento su una base imponibile, comunque, non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d'impresa di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo, d'importo più elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest'ultimo ammontare.*"

Cercando di chiarire la norma si può argomentare che, la flat-tax incrementale, si può applicare nei soli casi in cui emerga una differenza positiva tra il reddito d'impresa di lavoro autonomo prodotto nel 2023 e quello dichiarato negli anni 2020, 2021 e 2022, considerando tra queste annualità quello di importo più elevato e con la condizione che l'incremento 2023 risulti, comunque, maggiore del 5% (*c.d. franchigia*) della quota di reddito incrementale emersa. Sull'aumento così determinato si applica la **Flat-tax del 15%** anziché l'aliquota marginale prevista nella "tradizionale" imposizione a scaglioni di reddito di cui in Tabella 1.

I commercialisti e i produttori di applicativi fiscali (*software house*) avranno da studiare e approntare i mezzi per l'effettuazione dei nuovi calcoli in sede di dichiarazione dei redditi.

3.3 Detassazione delle mance

All'art. 14 della L.B. prevede una sorta di "detassazione" per le mance ai camerieri che lavorano in "*esercizi commerciali che offrono servizi di somministrazione di pasti o bevande*".

In sostanza le somme (*mance*) che i clienti, ad esempio di un ristorante, destinano liberamente al lavoratore (*cameriere*) e vengono acquisite tramite il datore di lavoro, con riversamento successivo al/ai lavoratore/i, sono soggette a una imposta sostitutiva, dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali, **pari al 5%** dell'importo ricevuto, entro il limite del 25% del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro.

3.4 Riduzione imposta sostitutiva ai premi di produttività

Per i dipendenti arriva la nuova tassazione agevolata sui premi di produttività. La precedente norma prevedeva che "*sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di*

importo complessivo di 3.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione”. L’art. 15 della L.B. prevede la riduzione dell’imposta sostitutiva su questo tipo di emolumento dal 10% al 5%.

3.5 Tassazione delle operazioni su cripto-attività

Dall’art. 31 all’art. 35 della L.B. è stata regolamentato lo svolgimento di una “cripto-attività” e, in particolare, è stato previsto l’obbligo di considerare redditi diversi (art. 67 del TUIR) da assoggettare a imposizione fiscale: “le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominata, archiviata o negoziata elettronicamente su tecnologie di registri distribuiti o tecnologie equivalenti, non inferiori complessivamente a euro 2.000 nel periodo d’imposta.”

Anche se i tempi attuali non sono positivi per chi ha deciso di rischiare di “arricchirsi” con le cripto-valute, a seguito del fallimento della FTX, uno dei maggiori broker che gestivano piattaforme digitali per questa tipologia di trading, ci sembra estremamente positivo che gli eventuali guadagni provenienti, eventualmente, da questi rischiosissimi “investimenti” siano soggetti a imposta come tutte le altre forme di impiego del capitale a scopo di lucro (Buoni postali, BOT, BTP, Fondi obbligazionari, azioni, ecc...).

3.6 Verifiche per il rilascio di nuove partite IVA

All’art. 36 è stato previsto il rafforzamento delle verifiche al momento della richiesta di apertura della partita IVA da parte di soggetti che presentano profili di rischio, soprattutto di natura fiscale. Ciò al fine di frenare la tendenza ad “aprire e chiudere” la partita IVA, magari intestandola a soggetti irrintracciabili o nulla tenenti. In caso di esito negativo delle verifiche, la partita IVA sarà chiusa d’ufficio e per poterla riaprire va fornita una garanzia fideiussoria triennale di 50.000 euro. L’obiettivo è scoprire eventuali attività fittizie di soggetti irrintracciabili o nullatenenti che aprono partita IVA senza versare contributi e imposte.

Va detto che questa è l’unica misura contenuta nella L.B. che può considerarsi come mezzo da utilizzare per la “lotta all’evasione fiscale”.

3.7 Vendita di beni tramite piattaforme digitali

All’art. 37 vengono introdotti, a partire dal 1° luglio 2023, alcuni obblighi di comunicazione di dati relativi all’assolvimento IVA per l’acquisto di beni materiali tramite piattaforma digitale (esempio: la piattaforma Amazon).

I dati da trasmettere sono un obbligo per il soggetto passivo d’IVA e cioè il **cedente** del bene tramite piattaforma (esempio: Amazon) che deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati delle operazioni effettuate e quelli di eventuali **fornitori terzi** del bene al cedente (ad esempio un negozio di informatica che vende on-line i suoi prodotti tramite la piattaforma Amazon).

Rimane escluso da questa nuova disposizione il cessionario finale dei beni e cioè il **“consumatore comune”** che non è un soggetto passivo IVA.

3.8 La tregua fiscale

Nella bozza della L.B. al Titolo III “Misure Fiscali” è contenuto il Capo III intitolato “Misure di sostegno in favore del contribuente”. In questo settore, **dall’art. 38 all’art. 48**, sono contenute tutta una serie di misure che favoriscono il contribuente nella definizione agevolata di somme dovute a seguito di controllo delle dichiarazioni, nella regolarizzazione di irregolarità formali e nella definizione di controversie tributarie.

In particolare, **all’art. 46** del Capo III è previsto lo stralcio dei debiti fino a mille euro già affidati all’agente della riscossione. In parole povere è un annullamento automatico, senza alcun **“esborso”** da parte del contribuente, delle cartelle emesse dall’agente della riscossione nel periodo dal 1/1/2000 al 31/12/2015. **Riguardo a questa misura, le Sezioni riunite della Corte dei Conti - all’audizione (Corte dei Conti, documento allegato al comunicato n. 67, del 2/12/2022),**

in Commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato, sul Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 (L.B.) - hanno osservato: *“In questo modo, in assenza di qualsiasi valutazione sulla effettiva situazione di disagio del debitore, si finisce per accordare un beneficio a un vastissimo numero di soggetti. Va ancora sottolineato come il susseguirsi di provvedimenti di cancellazione unilaterale dei crediti iscritti a ruolo conferma le gravi difficoltà in cui si trova da tempo il sistema di riscossione coattiva dei crediti pubblici ed evidenzia l'indispensabile necessità di un'organica revisione dell'intero sistema della riscossione al fine di individuare soluzioni idonee a potenziare l'efficienza della struttura amministrativa e tutelare adeguatamente l'interesse patrimoniale dello Stato rendendo incisiva e credibile la sua azione”.*

Sempre in tema di *“compliance fiscale”* per promuovere l'adempimento spontaneo di contribuenti in situazione irregolare, l'**art. 47** del Capo III. prevede una serie di agevolazioni che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 46, fanno sì che i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive e le somme maturate a titolo di aggio. Andrebbero versate entro il 31 luglio 2023 solo le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. È prevista pure una rateizzazione di 18 rate.

Nel comunicato della Presidenza del Consiglio del 22 novembre, dove è annunciata l'avvenuta approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023, si legge che si è intervenuto per attuare una **"tregua fiscale"** per cittadini e imprese che in questi ultimi anni si sono trovati in difficoltà economica anche a causa delle conseguenze del COVID-19 e dell'impennata dei costi energetici. Il contenuto del Capo III sembra attuare questo intendimento.

3.9 Riduzione del cuneo fiscale

All'**art. 52** della bozza della L.B. è confermata, per il periodo di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la proroga della riduzione di due punti percentuali dei contributi a carico dei lavoratori dipendenti con stipendio fino a 35.000 euro annui.

Inoltre, nello stesso articolo è previsto che per chi guadagna 1.538 euro mensili (20.000 euro annui) la riduzione contributiva sale dal 2% al 3%. In via generale, queste riduzioni contributive, non impattano sul computo delle prestazioni pensionistiche al dipendente.

3.10 Aumento limite contante e accettazione carte di debito

All'**art. 69, comma 1**, della bozza della L.B. è stato previsto l'innalzamento del limite all'uso del contante dal 1° gennaio 2023 da 1.000 euro a 5.000 euro.

Il Sole 24 Ore informa in un articolo che l'*European Consumers Center* ha fotografato la situazione nell'UE e i risultati sono che:

- In Austria, Germania, Lussemburgo, Olanda, Ungheria, Irlanda, Estonia, Finlandia e a Cipro non ci sono limiti all'uso del contante.
- In Grecia il limite è 500 euro.
- In Spagna, Francia, e Svezia sale il limite a 1.000 euro.
- In Romania sale a 2.000 euro;
- In Danimarca il limite è di 2.700 euro.
- In Belgio, Portogallo e Lituania il limite è di 3.000 euro.
- In Polonia è di 3.300 euro.
- In Bulgaria, Slovacchia e Slovenia il limite cresce a 5.000 euro.
- In Lettonia sale a 7.200 euro.
- In Repubblica Ceca e Malta la soglia del contante è di 10.000 euro.
- In Croazia sale a 15.000 e questo paese risulta al primo posto nel limite all'uso del contante.

Per una volta ancora cambia il limite del contante. I contrari citano fonti di Bankitalia che ammoniscono: *“un aumento dell'1% delle transazioni con cartamoneta fa salire il sommerso tra*

0,8 e 1,8 punti percentuali". Esponenti dell'opposizione hanno dichiarato di non condividere l'innalzamento del tetto ai contanti in quanto va in senso contrario a quanto regolamentato in Italia e in Europa come mezzo da utilizzare per la lotta all'economia sommersa e all'evasione fiscale.

Il vicepresidente della commissione Ue, Valdis Dombrovskis ha dichiarato sull'argomento che: *"Il contante deve essere disponibile, sui massimali nel contesto dell'anti-riciclaggio. Avevamo proposto dei tetti a livello Ue, ma non ci sono accordi per ora, tocca agli Stati membri decidere. I tetti variano molto, si va dai 500 euro della Grecia a Paesi che non ce l'hanno. Come Commissione, preferiremmo dei massimali più bassi possibili"*.

Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha illustrato la misura dell'aumento proposto affermando che l'uso del contante a importi bassi *"penalizza i più poveri"* e *"rischia di non favorire la nostra competitività"*, visto anche che paesi come Austria o Germania non hanno alcun limite. Sull'argomento lasciamo ogni considerazione a chi legge.

All'art. 69, comma 2, della bozza della L.B. sono previste sanzioni per chi non accetta il pagamento di **importi maggiori di 60 euro**, pari ad almeno il 60% delle transazioni, con una carta di pagamento (*carta di debito, carta di credito, carte prepagate...*) tra i soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali.

Anche questa norma, come l'aumento del limite del contante, è in controtendenza con quanto auspicato dal Governo precedente che, in merito alla lotta all'evasione fiscale, aveva previsto l'obbligo di effettuare pagamenti tracciati e di sanzionare chi, tra i venditori, non accettava pagamenti tramite POS. Il precedente esecutivo aveva reso effettivo l'obbligo di ricorso ai pagamenti elettronici a partire dal 1° giugno 2022, prevedendo apposite multe in caso di rifiuto di Bancomat, carta di credito o di debito per qualsiasi tipo di importo.

Sul contenuto dell'art. 69 riteniamo utile riportare, letteralmente, quanto osservato dalla Corte dei Conti all'audizione cui abbiamo fatto riferimento al precedente paragrafo 3.8: *"Notevoli implicazioni di carattere tributario presenta anche l'art. 69 relativo ai mezzi di pagamento. Una riduzione dell'uso del denaro contante, il cui trasferimento - per definizione - non è tracciabile, potenzia l'azione di controllo e, ancora prima, rende le attività criminose più difficili da compiere. Di converso la diffusione dei pagamenti elettronici, oltre a garantire la libertà di scelta dei consumatori, costituisce un presupposto fondamentale per semplificare gli adempimenti fiscali e amministrativi, nonché concorre all'emersione delle basi imponibili segnatamente in quei settori rivolti al consumatore finale ove più diffusi sono i fenomeni evasivi. In un'ottica di lungo periodo la diffusione dei pagamenti elettronici potrebbe consentire di sviluppare - da parte dell'amministrazione finanziaria e anche di altre pubbliche amministrazioni - servizi in grado di ridurre drasticamente gli adempimenti di cittadini e imprese. Da ultimo va segnalato come l'innalzamento del tetto dei pagamenti e, in particolare, la non sanzionabilità dei rifiuti ad accettare pagamenti elettronici di un determinato importo possano risultare non coerenti con l'obiettivo di contrasto all'evasione fiscale previsto nel PNRR e, segnatamente, con la riforma 1.12 del PNRR ("Riforma dell'Amministrazione fiscale"), nell'ambito della quale la Missione 1 prevede specifiche misure volte, a "contrastare l'evasione fiscale"*.

4. PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI

Oltre alle misure a valenza fiscale considerate, ci preme descrivere, per aiutare nella sua comprensione, una misura contenuta **all'art. 58** della bozza della L.B. che interessa una popolazione diffusa di soggetti: **i pensionati**.

In considerazione di una norma legislativa in vigore storicamente dal 1986 (*Legge 41/1986, art. 24 e successive modificazioni*), **dal 1° gennaio 2023** sarà attuata la c.d. "perequazione" delle pensioni all'indice del costo della vita (*c.d. inflazione*) rilevato dall'Istat a settembre 2022.

La norma storica originale che stabilisce questo "diritto" dei pensionati ha subito nel corso degli anni periodi di sospensione o limitazione del meccanismo perequativo.

Anche l'attuale Governo ha scelto di limitare l'adeguamento economico delle pensioni e, a partire dal 1° gennaio 2023, sarà applicata la c.d. "perequazione" degli importi annuali dei

trattamenti pensionistici con le regole fissate **all'art. 58** della bozza della L.B. anziché con le regole di calcolo precedenti di cui all'art. 1, comma 478, della legge 160/2019.

In sostanza, dal 1° gennaio 2023 sarà attuata la perequazione con l'applicazione dell'unica percentuale stabilita dall'art. 58 **sull'importo totale mensile** della pensione e non, come in precedenza, applicando aliquote di perequazione diversificate sui diversi scaglioni della pensione.

L'aumento dell'indice del costo della vita è stato ufficializzato, dal Ministro dell'Economia il 9 novembre u.s., **indicandolo al 7,3%**. Nel precedente sistema il calcolo sarebbe stato applicato scomponendo ogni singolo trattamento pensionistico mensile negli scaglioni e aliquote indicati in **Tabella 4**:

Tabella 4

VECCHI SCAGLIONI PEREQUAZIONE PENSIONI					
IMPORTO MENSILE DA	IMPORTO MENSILE A	MOLTIPLICATORE PER IMPORTO MINIMO	AUMENTO DELIBERATO DAL MEF IN %	PARTE AUMENTO RICONOSCIUTO IN %	AUMENTO EFFETTIVO IN %
525,38	525,38	1	7,3	100	7,300
525,39	2.101,52	4	7,3	100	7,300
2.101,53	2.626,90	5	7,3	90	6,570
2.626,91		Più di 5	7,3	75	5,475

L'aumento mensile complessivo, per singolo trattamento pensionistico, sarebbe stata la somma dei singoli importi rivalutati - *fino a concorrenza dell'importo della mensilità* - provenienti da ogni scaglione con l'applicazione della percentuale prevista.

Nella nuova Legge di Bilancio è stato stabilito un nuovo criterio di calcolo che, ai fini dell'attuazione delle percentuali di adeguamento previste per la perequazione, tiene conto dell'intero importo pensionistico percepito nel mese e non ripartito per scaglioni.

In **Tabella 5** si evidenziano gli importi della pensione mensile con la **rivalutazione percentuale "secca"** spettante sull'intero importo:

Tabella 5

NUOVA PEREQUAZIONE PENSIONI					
IMPORTO TOTALE PENSIONE MENSILE		MOLTIPLICATORE SULL'IMPORTO MINIMO	AUMENTO DELIBERATO DAL MEF IN %	QUOTA AUMENTO RICONOSCIUTO IN %	AUMENTO MENSILE EFFETTIVO IN %
DA	A				
525,38	525,38	1	7,3	120	8,760
525,39	2.101,52	4	7,3	100	7,300
2.101,53	2.626,90	5	7,3	80	5,840
2.626,91	3.152,28	6	7,3	55	4,015
3.152,28	4.203,04	8	7,3	50	3,650
4.203,05	5.253,80	10	7,3	40	2,920
5.253,81	>>>>>>	Più di 10	7,3	35	2,555

Per le pensioni minime, l'aumento mensile effettivo tiene conto che, dal 1° gennaio 2023, oltre all'adeguamento perequativo, ci sarà un ulteriore aumento del 20% previsto all'art. 58 della L.B.

L'attuazione dei nuovi criteri di calcolo comporta, a partire dal 1° gennaio 2023, i seguenti aggiornamenti, dell'importo pensionistico mensile e/o annuale (*13ma compresa*), stimati in **Tabella 6**:

Tabella 6

AUMENTI NETTI STIMATI PER PEREQUAZIONE PENSIONI DAL 1/1/2023

IMPORTO MENSILE LORDO AL 31.12.2022	IMPORTO ANNUALE LORDO AL 31.12.2022	IMPORTO MENSILE NETTO AL 31.12.2022	AUMENTO EFFETTIVO IN % DAL 1/1/2023	AUMENTO LORDO ANNUALE DAL 1/1/2023 IN euro	NUOVO IMPORTO ANNUALE LORDO DAL 1/1/2023	NUOVO IMPORTO MENSILE LORDO DAL 1/1/2023	IMPORTO MENSILE NETTO DAL 1/1/2023	AUMENTO MENSILE LORDO DAL 1/1/2023	AUMENTO MENSILE NETTO DAL 1/1/2023
1.500,00	19.500,00	1.244,00	7,300	1.423,50	20.923,50	1.609,50	1.319,08	109,50	75,08
2.100,00	27.300,00	1.657,48	7,300	1.992,90	29.292,90	2.253,30	1.753,79	153,30	96,31
2.200,00	28.600,00	1.724,69	5,840	1.670,24	30.270,24	2.328,48	1.800,26	128,48	75,58
2.600,00	33.800,00	1.968,11	5,840	1.973,92	35.773,92	2.751,84	2.061,98	151,84	93,86
3.100,00	40.300,00	2.277,20	4,015	1.618,05	41.918,05	3.224,47	2.354,14	124,47	76,94
3.500,00	45.500,00	2.524,48	3,650	1.660,75	47.160,75	3.627,75	2.603,45	127,75	78,97
4.200,00	54.600,00	2.940,15	3,650	1.992,90	56.592,90	4.353,30	3.027,53	153,30	87,38
4.500,00	58.500,00	3.111,15	2,920	1.708,20	60.208,20	4.631,40	3.186,05	131,40	74,90
5.000,00	65.000,00	3.396,15	2,920	1.898,00	66.898,00	5.146,00	3.479,37	146,00	83,22
5.300,00	68.900,00	3.567,15	2,555	1.760,40	70.660,40	5.435,42	3.644,34	135,42	77,19
6.000,00	78.000,00	3.966,15	2,555	1.992,90	79.992,90	6.153,30	4.053,53	153,30	87,38
10.000,00	130.000,00	6.246,15	2,555	3.321,50	133.321,50	10.255,50	6.391,79	255,50	145,64

Va precisato che per le pensioni fino all'importo di **2.626** euro lordi al mese, un anticipo dell'aggiornamento perequativo, pari al 2% effettivo, è stato attribuito anticipatamente dal mese di ottobre 2022 e sarà ricompreso in quello spettante dal 1° gennaio 2023.

Solo per curiosità si osserva che, attuando i nuovi criteri di Tabella 3 stabiliti dall'art. 58 della attuale bozza della Legge di Bilancio, **le pensioni di importo maggiore di 2.100 euro al mese lordi (1.657 euro netti) subiscono una penalizzazione sugli adeguamenti mensili lordi dal 25% al 70% in meno.** Ad esempio, la fascia media dei trattamenti pensionistici da 3.100 euro lordi mensili (2.277 euro netti), a 4.200 euro lordi mensili (2.940 euro netti) subisce una **penalizzazione** sul mancato recupero dell'inflazione annuale **dal 42% al 45%.**

Le necessità del Governo di recuperare risorse per le altre misure previste nella L.B. è avvenuta, come spesso è già capitato negli anni, a scapito di una delle categorie più "sfruttate" per fare cassa: **i pensionati** con trattamento medio-alto. Considerato che parliamo di oltre 3 milioni di soggetti, l'unica "consolazione" per i coinvolti è quella di pensare che le risorse sottratte ai pensionati medio-alti sono andate in gran parte a coprire la spesa per rivalutare del 100% + 20% le pensioni minime dei due milioni di soggetti che le percepiscono.

5. COSA RIMANE DEL DDL DEL PRECEDENTE GOVERNO?

La riforma fiscale "Draghi", toccava argomenti (elencati al precedente **punto 1.**) di estrema rilevanza: riforma dell'imposizione personale, riforma dell'Ires, abolizione dell'Irap, revisione del sistema di imposizione attraverso le addizionali regionali e comunali, razionalizzazione dell'IVA e delle accise, riforma dei codici tributari, lotta all'evasione fiscale con l'utilizzo mirato degli incroci di banche dati, il completamento delle informazioni catastali per immobili non censiti in catasto.

Di questi "argomenti" non si rinviene traccia nella bozza di Legge di Bilancio approvata in Parlamento, nemmeno su misure praticamente a "zero spese" come la riforma dei codici tributari. Eppure tale riforma avrebbe un forte riverbero sulla unicità e chiarezza delle norme tributarie, con minor margine di manovra per elusori ed evasori che, studiosi della molteplicità delle "regole fiscali" oggi esistenti, trovano terreno fertile per evitare l'assolvimento totale o parziale delle imposte.

Rilasciando una recente intervista a Il Messaggero, il vice ministro dell'Economia e Finanze Maurizio Leo alla domanda: **Quale sarà la filosofia della prossima riforma (fiscale)?** Ha fornito le seguenti risposte: *"Partiremo dalla delega Draghi, che però ha necessità di diversi miglioramenti". "In alcuni punti non era neppure costruita come legge delega". "Il mio obiettivo è prendere quello che c'era di buono in quel testo e dettarlo meglio con criteri più puntuali. C'è bisogno di un restyling completo, noi siamo fermi ancora alla riforma degli anni Settanta".* Inoltre, alla domanda finale: **Quando arriverà la delega?** Il vice Ministro Leo ha risposto: *"Finita la*

legge di Bilancio da metà gennaio ci metteremo mano. Penso che a metà febbraio saremo in grado di presentarla al Parlamento. Poi ci si dovrà lavorare alacremente, perché il mio obiettivo è portare a casa questa riforma entro breve tempo”.

Auguri.

Giuseppe Gasparini